



Cuccia & Famiglia

ASSICURAZIONE ANIMALI DOMESTICI

Documento redatto secondo le linee guida "Contratti Semplici e Chiari" del tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari

Il presente Set Informativo, composto da:

- Condizioni di Assicurazione, comprensive di Glossario dei termini,
 - Documento Informativo Precontrattuale (DIP Danni),
 - Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo Danni),
- deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

LEGGERE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE

REALE GROUP

 **ITALIANA**
ASSICURAZIONI

TOGETHER MORE

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE CUCCIA & FAMIGLIA

**Mod. PP50111
Ed. 12/2024**

CONTATTI UTILI



	CONTATTO
SERVIZIO CLIENTI – BENVENUTI IN ITALIANA - lun - sab: 8-20	800 101 313
SERVIZIO ARAGTEL - lun - gio: 9-13 / 14-17; ven: 9 - 13	800 508 008

AREA RISERVATA



Dopo la sottoscrizione, all'indirizzo www.italiana.it è possibile accedere all'Area Riservata al Contraente (c.d. home insurance), per consultare e gestire telematicamente il contratto (ad esempio: pagare il premio successivo al primo, chiedere la liquidazione di un sinistro o la modifica dei propri dati personali). È possibile accedere anche tramite l'App Italiana Mobile. L'accesso è gratuito previa la registrazione.

INTRODUZIONE

In quasi tutte le case italiane c'è almeno un cane o un gatto, animali domestici che ormai sono una parte importante di tante famiglie. Sono i nostri cuccioli di casa... ed è proprio per questo che Italiana Assicurazioni ha creato una polizza completamente dedicata, che permette ai proprietari di prendersi cura di loro sostenendo le spese da affrontare in varie situazioni.

La polizza **Cuccia & Famiglia** offre diverse garanzie, tra cui l'Assistenza che aiuta in situazioni di emergenza e offre l'accesso a un network di strutture veterinarie specializzate con tariffe agevolate. Inoltre, attivando la sezione Perdite Pecuniarie puoi avere il rimborso le spese veterinarie in caso di intervento chirurgico necessario per infortunio o malattia, comprese visite, esami e analisi nei 30 giorni precedenti e successivi all'intervento.

La polizza ovviamente prevede anche la garanzia di Responsabilità Civile per far fronte a eventuali richieste di risarcimento per danni causati accidentalmente dall'animale e la garanzia Tutela Legale per il supporto legale in caso di controversie legate alla proprietà o alla custodia dell'animale.

Cuccia & Famiglia quindi è una soluzione necessaria e specifica per prendersi cura al meglio dei nostri amici a quattro zampe.



All'interno delle *condizioni di assicurazione* sono presenti dei box di consultazione che indicano gli aspetti più importanti, le precisazioni utili sull'*assicurazione* e spiegazioni di temi complessi. Il testo contenuto nel box ha solo una finalità esplicativa e non ha valore contrattuale.

Nota bene:

- i termini utilizzati in corsivo hanno il significato, sia al singolare sia al plurale, specificato nel glossario delle *condizioni di assicurazione*;
- le parti evidenziate in blu devono essere lette attentamente dal *contraente/assicurato*.

INDICE

GLOSSARIO	8
NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE	13
 1 CHE OBBLIGHI HO IN QUALITÀ DI <i>CONTRAENTE/ASSICURATO</i>	13
1.1 Dichiarazioni relative alle circostanze influenti sulla valutazione del rischio	13
1.2 Diminuzione o aggravamento del rischio	13
 2 QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE.....	13
2.1 Quando comincia la copertura e quando finisce	13
2.2 Proroga dell' <i>assicurazione</i>	14
 3 COME POSSO DISDIRE/RECEDERE DALL'ASSICURAZIONE	15
3.1 Disdetta dell' <i>assicurazione</i>	15
3.2 Recesso in caso di <i>sinistro</i>	15
3.3 Recesso in caso di vendita a distanza	15
 4 QUANDO E COME DEVO PAGARE	15
4.1 Oneri fiscali.....	15
<i>i</i> 5 ALTRE INFORMAZIONI	15
5.1 Modifiche dell' <i>assicurazione</i>	15
5.2 Altri contratti assicurativi	16
5.3 Rinvio alle norme di legge.....	16
5.4 Condizioni di assicurabilità	16
5.5 Come comunicare con Italiana Assicurazioni	16
SEZIONE PERDITE PECUNIARIE	17
 6 CHE COSA È ASSICURATO	17
6.1 Rischio assicurato.....	17
 7 COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO.....	18
7.1 Decorrenza della copertura e termini di attesa	18

7.2	Estensione territoriale	18
7.3	Rinuncia al diritto di surrogazione	18
7.4	<i>Massimale</i>	18
 8	CHE COSA NON È ASSICURATO	18
8.1	Rischi esclusi	18
 9	TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI	19
9.1	Riepilogo di <i>scoperti e massimale</i>	19
 10	COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	20
10.1	Cosa fare in caso di <i>sinistro</i>	20
10.2	Criteri di liquidazione, termini e modalità di pagamento	20
10.3	Procedura per la valutazione del danno	21
10.4	Mandato dei periti.	21
10.5	<i>Assicurazione</i> presso diversi assicuratori	21
10.6	Esagerazione dolosa del danno.	21
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE		23
 11	CHE COSA È ASSICURATO	23
11.1	Rischio assicurato.	23
11.2	Garanzia proprietà e conduzione dell' <i>animale</i>	23
11.3	Soggetti assicurati	24
 12	COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO.	24
12.1	Estensione territoriale	24
12.2	<i>Massimali e limiti di risarcimento</i> - pluralità di <i>assicurati</i>	24
 13	CHE COSA NON È ASSICURATO	24
13.1	Soggetti non considerati <i>terzi</i>	24
13.2	Rischi esclusi	25
 14	TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI	25
14.1	Riepilogo di <i>franchigie, scoperti, limiti di risarcimento</i>	25
 15	COSA FARE IN CASO DI SINISTRO.	26

15.1	Denuncia dei <i>sinistri</i> e obblighi dell' <i>assicurato</i>	26
15.2	Gestione delle vertenze del danno - spese legali.....	26
15.3	Inosservanza degli obblighi relativi ai <i>sinistri</i>	27

SEZIONE TUTELA LEGALE.....28

	16 CHE COSA È ASSICURATO	28
16.1	Rischio assicurato.....	28
16.2	Prestazioni garantite	29
16.3	Soggetti assicurati	29
16.4	Ambito di operatività delle garanzie.....	30
	17 COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO.....	30
17.1	Inizio e termine della garanzia	30
17.2	Insorgenza del <i>sinistro</i>	30
17.3	Unico <i>sinistro</i>	30
17.4	<i>Massimale</i>	31
17.5	Estensione territoriale	31
	18 CHE COSA NON È ASSICURATO	31
18.1	Rischi esclusi	31
	19 TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, <i>FRANCHIGIE</i> E/O <i>SCOPERTI</i>	31
19.1	Riepilogo di <i>franchigie</i> , <i>scoperti</i> , <i>limiti di indennizzo</i>	31
	20 COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	32
20.1	Come denunciare un <i>sinistro</i>	32
20.2	Gestione del <i>sinistro</i> , scelta dell'avvocato e pagamento delle spese	32
20.3	Restituzione delle spese anticipate	32
20.4	Disaccordo con Arag per la gestione del <i>sinistro</i> e conflitto di interessi.....	33
20.5	Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia	33
20.6	Recupero di somme	33

SEZIONE ASSISTENZA

	21 CHE COSA È ASSICURATO	34
--	--------------------------------	----

21.1	Cosa assicuriamo	34
21.2	Prestazioni e servizi	34
 22	COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO.....	36
22.1	Ambito di operatività	36
22.2	Efficacia territoriale dell' <i>assicurazione</i>	36
 23	CHE COSA NON È ASSICURATO	36
23.1	Rischi sempre esclusi.....	36
 24	TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, <i>FRANCHIGIE</i> E/O <i>SCOPERTI</i>	37
 25	COSA FARE IN CASO DI <i>SINISTRO</i>	37
25.1	Obblighi in caso di <i>sinistro</i>	37
25.2	Mancato utilizzo delle prestazioni.....	37
25.3	Erogazione delle prestazioni.....	37
25.4	Rimborso delle prestazioni indebitamente ottenute	38
ARTICOLI DI LEGGE.....		40

LEGENDA



CHE COSA È ASSICURATO

Descrizione delle garanzie previste dal prodotto.



COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO

Funzionamento di alcune garanzie, con eventuale indicazione del loro perimetro di applicazione, delle limitazioni e dei casi in cui non operano.



CHE COSA NON È ASSICURATO

Indicazione di quali persone o beni non possono essere assicurati e quali eventi sono esclusi dalla polizza.



TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI

Riepilogo per ogni singola garanzia di limiti di *indennizzo*, *franchigie* e scoperti.



COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Procedura per la denuncia di *sinistro*, contatti di riferimento, documentazione da consegnare, tempistiche di accertamento del *sinistro* e liquidazione dell'*indennizzo*.



QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE

Condizioni che regolano la data di inizio e fine del contratto.



CHE OBBLIGHI HO IN QUALITÀ DI CONTRAENTE/ASSICURATO

Obblighi del *contraente/assicurato* sia al momento dell'acquisto, sia durante tutta la durata del contratto.



COME POSSO DISDIRE/RECEDERE DALLA POLIZZA

Modalità di scioglimento del contratto.



QUANDO E COME DEVO PAGARE

Modalità di pagamento dei *premi* e altre informazioni che possono influire sul *premio* di polizza.



DOVE VALE LA COPERTURA

Paesi in cui sono valide le singole garanzie.



ALTRE INFORMAZIONI

Ulteriori informazioni presenti solo nella Sezione del contratto denominata "Norme comuni a tutte le garanzie".

GLOSSARIO

I termini utilizzati in corsivo hanno il significato, sia al singolare sia al plurale, specificato di seguito.

ANAGRAFE DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE

Banca dati nazionale che raccoglie i dati delle anagrafi territoriali relativamente agli *animali* d'affezione.

ANFI

Associazione Nazionale Felina Italiana. Unico organo autorizzato alla gestione del libro genealogico del gatto di razza dallo Stato italiano con D.M. del 09.06.2005.

ANIMALE

Cane o gatto di proprietà dell'*Assicurato* o di un componente del suo *nucleo familiare*, identificato sul *modulo di polizza*.

ANNUALITÀ ASSICURATIVA

Il periodo compreso tra la data di effetto dell'*assicurazione* e la data di prima scadenza, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione dell'*assicurazione*.

Nel caso di *assicurazione* stipulata di durata inferiore ad un anno, si intende la durata del contratto.

ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'*assicurazione* e che si identifica nel proprietario detentore dell'*animale* come risulta dall'iscrizione all'*Anagrafe degli animali d'affezione*.

ASSICURAZIONE

Il contratto di *assicurazione* che si conclude mediante la sottoscrizione della *polizza*.

ASSISTENZA

Le prestazioni di immediato aiuto che Italiana Assicurazioni si impegna a fornire all'*Assicurato* nel caso in cui lo stesso si trovi in una situazione di difficoltà al seguito del verificarsi di un evento previsto in garanzia dall'*assicurazione*.

BLUE ASSISTANCE

Blue Assistance S.p.A. è la società di servizi, facente parte del Gruppo Italiana Assicurazioni, che provvede, per conto della stessa, alla gestione delle convenzioni con le strutture veterinarie e i medici *veterinari* e alla liquidazione dei *sinistri*.

CANI A RISCHIO ELEVATO DI AGGRESSIVITÀ

- Cani iscritti nel registro dei Servizi *veterinari* ai sensi dell'Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali pubblicata il 03/03/2009 e successive modifiche e integrazioni;
- Cani appartenenti ad una delle seguenti razze, o ad incroci con esse ottenute: American Bulldog, American Staffordshire Terrier, Briard, Bull Terrier, Bullmastiff, Cane da montagna dei Pirenei, Dobermann, Dogo Argentino, Dogue de Bordeaux, Fila brasileiro, Mastino napoletano, Pitt Bull, Rottweiler, Staffordshire Terrier, Tibetan Mastiff, Tosa Inu Giapponese.

CENTRALE OPERATIVA

Componente della struttura organizzativa di *Blue Assistance* S.p.A., società di servizi facente parte del Gruppo Italiana Assicurazioni.

La *Centrale Operativa* organizza ed eroga i servizi e le prestazioni di *assistenza* previsti in *polizza*.

COMUNICAZIONE

Lettera raccomandata AR, Posta Elettronica Certificata (PEC), Telefax.

CONTRAENTE

Il soggetto che stipula l'*assicurazione* sottoscrivendo la *polizza*.

COSE

Gli oggetti materiali, mobili e immobili, e gli *animali*.

DAY HOSPITAL / DAY SURGERY

Con riferimento agli *animali*:

- Degenza diurna in struttura veterinaria, attestata da *documentazione veterinaria*.

Con riferimento alle persone:

- *Struttura sanitaria* autorizzata avente posti letto per degenza diurna, che eroga terapie mediche (Day Hospital) o prestazioni chirurgiche (day surgery) eseguite da medici chirurghi specialisti con redazione di cartella clinica.

DAY HOSPITAL VETERINARIO

Degenza diurna in *struttura sanitaria* veterinaria.

DOCUMENTAZIONE VETERINARIA

Cartella clinica e/o certificazione veterinaria contenente, oltre all'individuazione dell'*animale* identificato sul *modulo di polizza*, anamnesi, sintomi, diagnosi, prescrizione veterinaria dell'*intervento chirurgico*, sintesi dell'*intervento chirurgico*, dimissioni, documentazione di spesa (comprese le notule e ricevute dei farmaci) ed eventuali terapie post dimissioni, radiografie, esami strumentali e diagnostici con relativi referti, con indicazione della data della loro effettuazione.

ENCI

Ente Nazionale Cinofilia Italiana. Associazione italiana che si occupa della catalogazione delle razze canine presenti in Italia e dell'organizzazione e gestione di eventi nazionali e internazionali di sport cinofili.

EVENTO

L'accadimento che ha generato, direttamente o indirettamente, uno o più sinistri.

FASE GIUDIZIALE

La fase della *vertenza* che si svolge davanti all'autorità giudiziaria.

FASE STRAGIUDIZIALE

La fase della *vertenza* finalizzata al raggiungimento di un accordo tra le *Parti*, anche con la mediazione e la negoziazione assistita, senza l'intervento dell'autorità giudiziaria.

FRANCHIGIA

La parte del danno, stabilita contrattualmente ed espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'*Assicurato*.



Esempio di applicazione della *franchigia*

- *Franchigia* = € 100;
- Danno = € 750;
- Danno indennizzato all'*Assicurato* = € 650.

INDENNIZZO

La somma dovuta da Italiana Assicurazioni all'*Assicurato* in caso di *sinistro*.

INFORTUNIO

Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili.

INTERVENTO CHIRURGICO

Atto terapeutico realizzato mediante l'uso di strumenti chirurgici e/o idonee apparecchiature ad essi alternativi.

LIBRETTO SANITARIO

Documento, rilasciato da medico *veterinario* autorizzato all'esercizio della professione, contenente gli estremi identificativi dell'*animale* e la sua storia sanitaria (eventi sanitari, trattamenti parassitologici e farmacologici, test, accoppiamenti ed eventi simili), comprese le vaccinazioni cui è stato sottoposto.

LIMITE DI RISARCIMENTO

L'importo massimo che Italiana Assicurazioni si impegna a corrispondere in caso di *sinistro* in relazione a una determinata garanzia; esso non va comunque ad incrementare il *massimale* o la somma assicurata se prevista. Ove precisato, per alcune garanzie il limite si intende, oltre che per *sinistro*, anche per *annualità assicurativa*.



Esempio di applicazione dello scoperto e del limite di indennizzo/risarcimento

Limite di indennizzo/risarcimento = € 1.500 insieme a scoperto = 10% con il minimo di € 100;

- danno 1 = € 750; danno indennizzato = € 650 (750 – scoperto minimo di € 100 = € 650) poiché rimane a carico dell'*Assicurato* lo scoperto minimo di € 100; non opera il limite di indennizzo/risarcimento;
- danno 2 = € 2.500; danno indennizzato all'*Assicurato* = € 1.500 poiché opera dapprima lo scoperto del 10% (2.500 – 10% = € 2.250) e successivamente il limite di indennizzo/risarcimento (€ 1.500).

MALATTIA

Ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute dell'*Assicurato* o dell'*animale*, non dipendente da *infortunio*.

MASSIMALE

La somma, indicata sul *modulo di polizza*, fino alla concorrenza della quale Italiana Assicurazioni presta la garanzia. Per la Sezione ASSISTENZA: la somma fino alla concorrenza della quale Italiana Assicurazioni eroga le prestazioni.

MICROCHIP

Dispositivo di identificazione a radiofrequenza a circuiti integrati o transponder RFID incapsulati in un involucro di vetro. L'impianto sottocutaneo contiene un numero identificativo unico.

MODULO DI POLIZZA

Documento che riporta i dati anagrafici del *Contraente* e quelli necessari alla gestione dell'*assicurazione*, le dichiarazioni e le scelte del *Contraente*, i dati identificativi del rischio, il *massimale*, il *premio* e la sottoscrizione delle *Parti*.

NUCLEO FAMILIARE

I familiari (incluso il convivente more uxorio) del *Contraente* che risultino, al momento del *sinistro*, iscritti nel certificato anagrafico di stato di famiglia dello stesso.

PARTI

Il *Contraente* e Italiana Assicurazioni.

PERITO

L'esperto incaricato da una delle parti (C.T.P. consulente tecnico di parte) o dal giudice (C.T.U. consulente tecnico d'ufficio) per svolgere un accertamento tecnico (perizia).

POLIZZA

L'insieme dei documenti che integrano e comprovano l'*assicurazione*.

PREMIO

La somma dovuta dal *Contraente* a Italiana Assicurazioni a titolo di corrispettivo per l'*assicurazione*.

PROCEDIMENTO PENALE

Serie di atti e di attività che servono ad accertare se una persona ha effettivamente commesso un *reato* previsto come tale dalla legge penale e debba perciò soggiacere alla relativa pena. Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona usualmente mediante informazione di garanzia.

REATO

I reati si distinguono in delitti (dolosi o colposi), per i quali è prevista la sanzione penale della reclusione e/o della multa, e in contravvenzioni (reati di minore gravità rispetto ai delitti), per le quali è prevista la sanzione penale dell'arresto e/o dell'ammenda.

RESIDENZA

Luogo nel territorio della Repubblica Italiana in cui l'*Assicurato* ha stabilito la dimora abituale.

RICOVERO

Permanenza in *struttura sanitaria* con pernottamento o in day hospital/day surgery.

RISARCIMENTO

La somma dovuta al soggetto che subisce un danno di cui l'*Assicurato* sia responsabile.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'*assicurazione*.

SCOPERTO

La parte di danno, espressa in percentuale, che l'*Assicurato* tiene a suo carico.

SOTTOLIMITE

Massimo risarcimento che non si intende in aggiunta al massimale ma è una parte dello stesso.

SPESE DI GIUSTIZIA

Spese del processo o processuali che, in un giudizio civile, sono pagate dalle parti contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e, che a conclusione del giudizio, il soccombente è condannato a rifondere.

Spese del processo o processuali che:

- in un *procedimento penale*, il condannato deve pagare allo Stato (art. 535 del Codice di Procedura Penale);
- in un giudizio civile invece, sono pagate dalle parti contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e, a conclusione del giudizio, il soccombente è condannato a rifondere.

SPESE DI SOCCOMBENZA

Le spese che il giudice con la sentenza che chiude il processo pone a carico della parte soccombente per rimborsare le spese processuali alla parte vittoriosa.

STRUTTURA SANITARIA

Istituto universitario, ospedale, casa di cura, day hospital/day surgery, poliambulatorio medico, centro diagnostico, centro di fisioterapia e riabilitazione, regolarmente autorizzati. Non sono considerate strutture sanitarie gli stabilimenti termali, le strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche ed estetiche, le case di cura per convalescenza o lungodegenza o per soggiorni, le strutture per anziani, i centri del benessere.

STRUTTURA SANITARIA VETERINARIA CONVENZIONATA

Ospedale, clinica o ambulatorio veterinario, regolarmente autorizzati dall'Autorità competente al *ricovero* ed alla cura di *animali* e convenzionati con *Blue Assistance*.

TRANSAZIONE

Accordo col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, prevengono l'insorgere di una lite o pongono fine ad una lite già iniziata.

VERTENZA

Il conflitto di pretese tra *Assicurato* e controparte o altro procedimento di natura civile, penale o amministrativa.

VETERINARIO

Medico abilitato in base alle leggi vigenti all'esercizio della medicina veterinaria.

NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

Norme valide per tutte le garanzie prestate dall'*assicurazione*

1. CHE OBBLIGHI HO IN QUALITÀ DI *CONTRAENTE/ ASSICURATO*



1.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE INFLUENTI SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del *Contraente* relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio imputabili a dolo o colpa grave possono comportare la perdita totale del diritto all'*indennizzo* e la cessazione della *polizza*; qualora le dichiarazioni sopraindicate siano state rese od omesse senza dolo o colpa grave, l'*indennizzo* può essere ridotto in proporzione. In entrambi i casi, le difformità possono comportare la cessazione della *polizza* ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

1.2 DIMINUZIONE O AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio Italiana Assicurazioni è tenuta a ridurre il *premio* o le rate di *premio* successive alla comunicazione del *Contraente* o dell'*Assicurato* ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Nel caso di aggravamento del rischio il *Contraente* deve dare *comunicazione* a Italiana Assicurazioni. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Italiana Assicurazioni possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo*, nonché la cessazione dell'*assicurazione* ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

2. QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE



2.1 QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE

L'*assicurazione* ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato sul *modulo di polizza* se il *premio* o la prima rata di *premio* sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

In parziale deroga di quanto stabilito dal secondo comma dell'articolo 1901 del Codice Civile, se alle scadenze convenute il *Contraente* non paga i *premi* successivi, l'*assicurazione* resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.



Esempio di durata della copertura in relazione al pagamento del premio

Polizza emessa e firmata il 28 maggio; giorno indicato sul *modulo di polizza* per l'effetto dell'*assicurazione*: 28 maggio

- prima rata di *premio* pagata contestualmente all'emissione = l'*assicurazione* inizia ad avere effetto dalle ore 24 del 28 maggio;
- prima rata di *premio* pagata dopo 3 giorni dall'emissione (31 maggio) = l'*assicurazione* inizia ad avere effetto alle ore 24 del 31 maggio.

2.2 PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

L'*assicurazione* ha durata annuale e scade alle ore 24 dell'ultimo giorno della durata indicata sul *modulo di polizza*. Qualora nella casella "tacito rinnovo" del *modulo di polizza* sia riportata l'indicazione "SI", in mancanza di disdetta, mediante *comunicazione* da spedirsi almeno trenta giorni prima della scadenza, l'*assicurazione* è prorogata per una durata uguale di un anno e così ad ogni successiva scadenza. Qualora nella casella "tacito rinnovo" del *modulo di polizza* sia riportata l'indicazione "NO", l'*assicurazione* si intenderà cessata alla scadenza indicata sul *modulo di polizza* senza necessità di formalità alcuna.

Resta tuttavia fermo che l'*assicurazione* non può essere ulteriormente rinnovata ma cessa alla prima scadenza annuale successiva al compimento:

- dell'ottavo anno di età dell'*animale* identificato sul *modulo di polizza*, nel caso in cui alla stipula del contratto l'*animale* abbia già compiuto 5 anni;
- del decimo anno di età dell'*animale* identificato sul *modulo di polizza*, nel caso in cui alla stipula del contratto l'*animale* non abbia compiuto ancora 5 anni.



- Se alla stipula l'età dell'*animale* è inferiore a 5 anni, il cane/gatto potrà essere assicurato fino alla prima scadenza annuale successiva al compimento dei 10 anni

Esempio:

Data di nascita animale: 15/06/2023

Data stipula contratto: 30/09/2024

Età animale alla stipula: 1 anno

Contratto rinnovabile fino alla scadenza del 30/09/2033

- Se alla stipula l'età dell'*animale* è pari o superiore a 5 anni, il cane/gatto potrà essere assicurato fino alla prima scadenza annuale successiva al compimento degli 8 anni

Esempio:

Data di nascita animale: 10/04/2018

Data stipula contratto: 30/09/2024

Età animale alla stipula: 6 anni

Contratto rinnovabile fino alla scadenza del 30/09/2026

3. COME POSSO DISDIRE E RECEDERE DALL'ASSICURAZIONE



3.1 DISDETTA DELL'ASSICURAZIONE

È possibile disdire l'assicurazione inviando comunicazione 30 giorni prima della scadenza indicata sul modulo di polizza.

3.2 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, Italiana Assicurazioni o il Contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. Qualora tale facoltà sia esercitata da Italiana Assicurazioni, la stessa rimborsa al Contraente, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la parte di premio, al netto delle imposte e delle spese amministrative per l'emissione del contratto, relativa al periodo di rischio non corso.

3.3 RECESSO IN CASO DI VENDITA A DISTANZA

Se l'assicurazione è venduta a distanza, il contraente può recedere entro 14 giorni dalla stipula dell'assicurazione. La comunicazione di recesso deve contenere tutti i dettagli dell'assicurazione. Il recesso è efficace dalle ore 24 del giorno di invio della raccomandata A.R o della PEC. Italiana Assicurazioni rimborsa la parte di premio riferito al periodo in cui il contraente non ha usufruito dell'assicurazione, al netto delle imposte.

4. QUANDO E COME DEVO PAGARE



4.1 ONERI FISCALI

Il premio è comprensivo di imposte.

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

5. ALTRE INFORMAZIONI



5.1 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

5.2 ALTRI CONTRATTI ASSICURATIVI

Il Contraente o l'Assicurato devono comunicare per iscritto a Italiana Assicurazioni l'esistenza e la successiva stipulazione di altri contratti assicurativi per lo stesso rischio. In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

5.3 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.

5.4 CONDIZIONI DI ASSICURABILITÀ

La presente copertura assicurativa opera per l'*animale* identificato sul *modulo di polizza*, che conviva stabilmente con l'*Assicurato* o un componente del suo *nucleo familiare*, con esclusione pertanto di *animali* che vengano per qualsiasi motivo utilizzati nello svolgimento o come ausilio in attività professionali o di carattere remunerativo, con la sola eccezione del cane guida utilizzato per accompagnare persone non vedenti o persone disabili facenti parte del *nucleo familiare*.

Occorre inoltre che l'*animale*:

1. al momento della sottoscrizione della *polizza* abbia un'età compresa tra i 6 mesi compiuti e gli 8 anni non compiuti;
2. sia iscritto all'*Anagrafe degli Animali di Affezione*;
3. sia dotato di *microchip*;
4. sia registrato con *libretto sanitario* emesso da un medico *veterinario*, regolarmente iscritto all'albo professionale ed autorizzato all'esercizio della professione;
5. sia in possesso dei requisiti previsti dalle dichiarazioni del *Contraente* presenti sul *modulo di polizza* e relative allo stato di salute;
6. sia regolarmente sottoposto alle vaccinazioni e relativi richiami (per il cane: cimurro, parvovirosi, epatite infettiva e leptospirosi - per il gatto: rinotracheite, calicivirosi, panleucopenia e leucemia infettiva);
7. sia tenuto con cura e diligenza in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni di Legge in materia e dai Regolamenti Comunali, qualora presenti.

5.5 COME COMUNICARE CON ITALIANA ASSICURAZIONI

Il *contraente* per comunicare con Italiana Assicurazioni deve inviare le comunicazioni ai seguenti indirizzi, ad eccezione dei casi esplicitamente previsti:

- raccomandata A/R: via Marco Ulpio Traiano 18, 20149 Milano (Italia);
- PEC: italiana@pec.italiana.it

SEZIONE PERDITE PECUNIARIE

Le garanzie della presente Sezione sono operanti solo se espressamente richiamate sul *modulo di polizza*. In caso di *sinistro* verranno applicati *scoperto* e *massimale* previsti nella Sezione, salvo diversa indicazione sul *modulo di polizza*.



6. CHE COSA È ASSICURATO

6.1 RISCHIO ASSICURATO

Italiana Assicurazioni, **fermo quanto previsto al punto 8.1 "Rischi Esclusi"** della presente Sezione, rimborsa all'Assicurato – in qualità di proprietario dell'animale identificato sul *modulo di polizza* – **ed entro il limite del massimale previsto per sinistro ed annualità assicurativa** – le spese sostenute **in caso di intervento chirurgico** reso necessario da *infortunio o malattia* per:

- a. onorari del *veterinario* e dei suoi assistenti che abbiano preso parte all'*intervento chirurgico*, costi di sala operatoria e del materiale utilizzato nell'intervento, comprese le protesi applicate durante l'*intervento chirurgico*;
- b. durante il *day hospital veterinario* o il periodo di *ricovero* per trattamenti fisioterapici e rieducativi effettuati dal *veterinario* o su sua prescrizione, esami e medicinali forniti dalla *struttura sanitaria veterinaria*, rette di degenza, *assistenza* e cure;
- c. esami, visite, analisi ed accertamenti diagnostici effettuati nei 30 giorni precedenti l'*intervento chirurgico* e nei 30 giorni ad esso successivi, con un **sottolimito annuo di Euro 750**. Entro tale limite sono altresì comprese le spese per agopuntura e osteopatia, trattamenti fisioterapici e rieducativi, prescritti dal *veterinario* ed effettuati nei 30 giorni successivi all'intervento chirurgico.

Per ogni sinistro, inteso come l'infortunio o la malattia, che ha determinato gli esborsi di cui sopra, è prevista l'applicazione di uno scoperto del:

1. **20% con il minimo di Euro 100 nel caso in cui l'Assicurato si sia rivolto ad una struttura sanitaria veterinaria non convenzionata oppure si sia rivolto a una struttura sanitaria veterinaria convenzionata senza preventivo utilizzo della piattaforma online dedicata;**
2. **10% con il minimo di Euro 100 nel caso in cui l'Assicurato si sia rivolto ad una struttura sanitaria veterinaria convenzionata previo utilizzo della piattaforma online dedicata e relativa stampa del voucher.**

L'elenco delle *strutture veterinarie convenzionate*, **nonché il voucher**, sono a disposizione accedendo alla piattaforma online dedicata tramite Area Riservata di Italiana Assicurazioni. Le modalità di accesso sono descritte nella Sezione Assistenza, nel paragrafo dedicato al SERVIZIO NON ASSICURATIVO. In alternativa tali informazioni sono reperibili presso l'agenzia alla quale è assegnata la *polizza*, i cui riferimenti sono indicati sul *modulo di polizza*.

7. COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO



7.1 DECORRENZA DELLA COPERTURA E TERMINI DI ATTESA

La copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24:

- del 7° giorno successivo a quello di effetto della *polizza* in caso di *infortunio*; tale termine si intende elevato a 30 giorni in caso di lesione/rottura del menisco;
- del 90° giorno successivo a quello di effetto della *polizza* in caso di *malattia*;

In caso di *ricovero*, *intervento chirurgico* o di altre prestazioni veterinarie previste in *polizza* verificatisi in uno dei periodi di attesa suindicati, non verrà corrisposto alcun *indennizzo*.

Qualora la copertura assicurativa sia stata emessa in sostituzione, senza soluzione di continuità, di altra *polizza* in essere con Italiana Assicurazioni riguardante lo stesso *animale* identificato sul *modulo di polizza*, i termini sopraindicati operano dalle ore 24.00 del giorno di decorrenza della precedente copertura assicurativa.

7.2 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'*assicurazione* è valida in tutto il mondo.

7.3 RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE

Italiana Assicurazioni rinuncia in favore dell'*Assicurato* o dei suoi aventi diritto all'azione di surrogazione di cui all'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'*infortunio* subito dall'*animale* assicurato.

7.4 MASSIMALE

In nessun caso Italiana Assicurazioni sarà tenuta a rimborsare un importo superiore al *massimale* indicato sul *modulo di polizza* per uno o più *sinistri* verificatisi nel corso dell'*annualità assicurativa*.

8. CHE COSA NON È ASSICURATO



8.1 RISCHI ESCLUSI

L'*assicurazione* non opera per le perdite pecuniarie – spese o costi – conseguenti a:

- infortuni avvenuti e comunque diagnosticati prima della stipulazione del contratto intendendosi per tali anche le patologie direttamente e oggettivamente correlate agli *infortuni* medesimi;**
- malattie, malformazioni o difetti fisici e stati patologici diagnosticati prima della stipulazione del contratto o che abbiano reso necessarie cure o accertamenti medici prima della stipulazione del contratto;**
- malattie, malformazioni o difetti fisici di carattere congenito o riferibili a fattori ereditari; displasie;**
- interventi chirurgici per recidiva di neoplasia;**
- ernie;**

- F. malattie mentali in genere, problemi comportamentali o connessi alla diminuzione della capacità visiva;
- G. gravidanza e parto;
- H. sterilizzazione e castrazione preventiva, infertilità, sterilità e fecondazione artificiale e ogni tipo di patologia legata all'apparato riproduttore;
- I. parodontopatie;
- J. cure dentarie se non conseguenti ad *infortunio*;
- K. acquisto di vaccini e antiparassitari;
- L. acquisto di medicinali, salvo quelli previsti al punto 6.1 "Rischio assicurato";
- M. controlli di routine/esami preventivi;
- N. *interventi chirurgici* destinati a modificare la morfologia *dell'animale* identificato sul *modulo di polizza* o non finalizzati a scopi curativi, come ad esempio taglio della coda e/o delle orecchie, recisione delle corde vocali ed altri interventi di chirurgia plastica o estetica;
- O. Filariosi, Leishmaniosi;
- P. rinotracheite, calicivirus, panleucopenia e leucemia infettiva per i gatti;
- Q. cimurro, parvovirus, epatite infettiva e leptospirosi per i cani;
- R. infortuni derivanti dall'impiego *dell'animale* ad attività venatoria;
- S. infortuni accaduti durante la partecipazione a competizioni sportive e manifestazioni simili (ad eccezione dei concorsi di bellezza riconosciuti dall'*ENCI* e dall'*ANFI*);
- T. qualsiasi uso *dell'animale* in violazione di leggi in vigore (ad es.: maltrattamenti, spettacoli e/o manifestazioni vietate, combattimenti);
- U. dolo o colpa grave del *Contraente*, dell'*Assicurato* o dei componenti del suo *nucleo familiare*, nonché delle persone a cui è stato affidato l'*animale*;
- V. terapie di valore dietetico inclusi gli alimenti medicali, i ricostituenti e i sali minerali, seppure prescritti a seguito di intervento chirurgico;
- W. interventi chirurgici effettuati a seguito di lesione o rottura del legamento crociato;
- X. tutti gli interventi relativi alla lussazione della rotula o patella, indipendentemente dal fatto che questa sia stata causata da malformazioni genetiche o da eventi traumatici;
- Y. tutti gli interventi eseguiti sul gomito del cane, indipendentemente dal fatto che questi si siano resi necessari da malformazioni genetiche o da eventi traumatici.

9. TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI



Si riporta nella seguente tabella il riepilogo *scoperti* e *massimale* indicati nei punti precedenti della presente Sezione.

9.1 RIEPILOGO DI SCOPERTI E MASSIMALE

Il *massimale* indicato sul *modulo di polizza* opera per *sinistro* ed *annualità assicurativa* congiuntamente per tutte le garanzie prestate nella presente Sezione, fermo il *sottolimito* di Euro 750 per le prestazioni riportate all' art. 6.1 lettera c.

PUNTO 6.1 rischio assicurato		SCOPERTO %
6.1	Interventi chirurgici effettuati in struttura sanitaria veterinaria non convenzionata	20% minimo € 100
6.1	Interventi chirurgici effettuati in struttura sanitaria veterinaria convenzionata	10% minimo € 100



10. COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

10.1 COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

L'Assicurato, in caso di *sinistro* deve:

dare avviso per iscritto mediante *comunicazione* all'agenzia di Italiana Assicurazioni alla quale è assegnata la *polizza* entro 10 giorni da quello in cui il *sinistro* si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'Art. 1913 C.C., indicando le cause che hanno determinato il *sinistro*.

La denuncia dovrà essere successivamente corredata dai seguenti documenti:

- copia del *libretto sanitario* dell'*animale* e dei documenti da cui risulti il codice *microchip* e dell'iscrizione all'*Anagrafe degli Animali da Affezione*;
- l'originale della relazione veterinaria, delle cartelle cliniche in caso di *ricovero* o *day hospital veterinario* e/o delle certificazioni mediche complete ed integrate dagli originali dei referti degli accertamenti, dei trattamenti, delle prescrizioni e delle cure in genere, eventualmente precedenti e successivi alla prestazione in garanzia ed attinenti al *sinistro*;
- originali degli scontrini fiscali e/o delle fatture e/o delle ricevute fiscali regolarmente pagate. La *struttura sanitaria veterinaria* dovrà indicare sul giustificativo di spesa i dati identificativi dell'*animale* compreso il codice del *microchip* attribuito allo stesso.
- ogni documento utile e ogni altro elemento che possa comprovare l'*infortunio* o la *malattia* denunciata.

L'Assicurato deve inoltre consentire a Italiana Assicurazioni accertamenti, visite e controlli veterinari sull'*animale* nonché ogni eventuale accertamento necessario per la valutazione del danno.

Italiana Assicurazioni si riserva inoltre la facoltà di verificare le dichiarazioni rese dal *Contraente* in sede di sottoscrizione della *polizza*.

L'inadempimento anche di uno solo degli obblighi di cui sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* ai sensi dell'Art. 1915 C.C. – "Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio".

10.2 CRITERI DI LIQUIDAZIONE, TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il rimborso dei costi sostenuti verrà effettuato a seguito della presentazione – nel rispetto delle modalità di cui all'art. 10.1 "Cosa fare in caso di *sinistro*" - della richiesta di rimborso.

Il rimborso viene sempre effettuato a cura ultimata.

Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, Italiana Assicurazioni determina il rimborso che risulta dovuto, ne dà *comunicazione* agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagamento entro 15 giorni da quest'ultima.

Italiana Assicurazioni provvede a restituire all'Assicurato gli originali delle notule, distinte e ricevute, previa apposizione della data e degli estremi della liquidazione dell'*indennizzo*.

Qualora l'Assicurato abbia presentato a terzi l'originale degli scontrini, fatture o ricevute per ottenerne il rimborso, Italiana Assicurazioni effettua il pagamento di quanto dovuto a termini del presente contratto, al netto di quanto a carico dei predetti terzi, salvo quanto previsto dal punto 7.4 "Rinuncia al diritto di surrogazione" della Sezione Perdite Pecuniarie, ferma l'applicazione dello *scoperto* e relativo minimo previsto ed entro il *massimale* previsto dalla presente Sezione.

10.3 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del rimborso è concordato direttamente da Italiana Assicurazioni, o da persona da questa incaricata, con l'*Assicurato* o persona da lui designata.

In caso di controversie di natura veterinaria sull'importo offerto a titolo di *indennizzo* o sull'indennizzabilità del *sinistro*, fermo restando il diritto di ricorrere all'autorità giudiziaria, le *Parti* possono conferire per iscritto mandato di decidere ad un Collegio di Veterinari: un medico *veterinario* nominato da Italiana Assicurazioni ed uno dall'*Assicurato* con apposito atto unico.

I due medici veterinari devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi (il disaccordo deve risultare dalla stesura di un verbale congiunto che ne evidenzia, motivandole, le ragioni).

Il terzo medico *veterinario* interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun medico *veterinario* ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se l'*Assicurato* o Italiana Assicurazioni non provvede alla nomina del proprio medico *veterinario* o se i medici *veterinari* non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di uno solo di essi, sono demandate al Consiglio dell'Ordine dei Veterinari avente giurisdizione nel luogo dove si riunisce il Collegio.

Il Collegio dei Veterinari definisce se ed in quale misura è dovuto l'*indennizzo* a norma e nei limiti delle condizioni di polizza.

Il Collegio dei Veterinari risiede nel Comune più vicino al luogo di *residenza* dell'*Assicurato*.

Ciascuna delle *Parti* sostiene le proprie spese e remunera il *veterinario* da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo *veterinario*.

10.4 MANDATO DEI PERITI

I medici *veterinari* quali periti devono:

- 1 indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, sulla natura, causa e modalità del *sinistro*;
- 2 verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del *sinistro* esistevano circostanze che avessero mutato o aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
- 3 verificare se il *Contraente* o l'*Assicurato* abbia adempiuto agli obblighi previsti dalla polizza in caso di *sinistro*;
- 4 verificare la documentazione prodotta;
- 5 procedere alla stima ed alla liquidazione del rimborso spese.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata dal Collegio dei Veterinari i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per Italiana Assicurazioni ed una per l'*Assicurato*. I risultati delle valutazioni peritali di cui ai punti 4) e 5) sono obbligatori per entrambi i soggetti, i quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La decisione del Collegio dei Veterinari è valida anche se uno dei *veterinari* si rifiuta di firmare il verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri componenti del Collegio nel verbale definitivo.

I medici *veterinari* sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Italiana Assicurazioni si impegna a pagare quanto spettante all'*Assicurato* entro 15 giorni dall'esito della procedura.

10.5 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Fermo il disposto del punto 5.2 "Altri contratti assicurativi", Italiana Assicurazioni ha diritto di farsi rilasciare dal *Contraente* copia della *polizza* stipulata con altre Società e può recedere dalla *polizza* dandone *comunicazione* al *Contraente*.

In caso di *sinistro*, il *Contraente* o l'*Assicurato* deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile ed è tenuto a richiedere a ciascun assicuratore il rimborso dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno. In tal caso – escluso dal conteggio il rimborso dovuto dall'assicuratore insolvente – Italiana Assicurazioni è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione del rimborso calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

10.6 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

L'*Assicurato* che esagera dolosamente l'ammontare del danno o altera dolosamente gli elementi probatori del *sinistro*, perde il diritto all'*indennizzo*.

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

Le garanzie della presente Sezione sono operanti solo se espressamente richiamate sul *modulo di polizza*. In caso di *sinistro* verranno applicati *franchigie, scoperti e limiti di risarcimento* indicati nella Sezione, salvo diversa indicazione sul *modulo di polizza*.



11. CHE COSA È ASSICURATO

11.1 RISCHIO ASSICURATO

Italiana Assicurazioni, nei limiti del *massimale* e nei termini della garanzia di seguito descritta, tiene indenne l'*Assicurato* di quanto sia tenuto a pagare – quale civilmente responsabile ai sensi di legge – a titolo di *risarcimento* (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a *cose* in conseguenza di un fatto accidentale.

Sono compresi i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi in conseguenza di un *sinistro* risarcibile a termini della presente Sezione.

11.2 GARANZIA PROPRIETÀ E CONDUZIONE DELL'ANIMALE

La garanzia è prestata, nei termini di cui al punto 11.1 "Rischio assicurato", per danni derivanti dalla proprietà e/o custodia e/o conduzione dell'*animale*.

Con riferimento ai danni a cose, la garanzia opera con applicazione di una franchigia di € 100 ove non sia diversamente indicato.

La garanzia comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la Responsabilità Civile per i danni di seguito elencati:

A. Lesioni personali causate dall'*animale* ai figli dell'*Assicurato* minori di 14 anni, **da cui derivi una invalidità permanente di grado superiore al 15%. La presente garanzia opera con il limite di risarcimento di € 100.000 per annualità assicurativa** ed – entro tale limite – comprende le spese sanitarie sostenute a seguito delle lesioni subite.

B. Lesioni personali causate dall'*animale*:

- alla persona, esterna al *nucleo familiare*, che lo tiene temporaneamente in custodia a titolo gratuito;
- all'addetto ai servizi domestici / collaboratore familiare durante lo svolgimento delle proprie mansioni per conto dell'*Assicurato*;

da cui derivi una invalidità permanente di grado superiore al 15%. La presente garanzia opera con il limite di risarcimento di € 100.000,00 per annualità assicurativa e – entro tale limite – comprende le spese sanitarie sostenute a seguito delle lesioni subite.

C. Danni provocati dall'*animale* quando si trova sotto la responsabilità:

- della persona esterna al *nucleo familiare*, che tiene temporaneamente in custodia l'*animale* a titolo gratuito;
- dell'addetto ai servizi domestici / collaboratore familiare durante lo svolgimento delle proprie mansioni per conto dell'*Assicurato*;

per il periodo dell'affidamento e limitatamente a fatti relativi al possesso e alla custodia dell'*animale*. **Non rientrano in copertura i danni a cose.**

- D. Danni causati dall'*animale* durante la partecipazione a fiere, gare, mostre, rassegne e concorsi di bellezza. **Limitatamente ai danni a cose, la presente garanzia opera con applicazione di una franchigia di € 250 e con il limite di risarcimento di € 2.500 per sinistro.**
- E. Danni causati da *cane a rischio elevato di aggressività*. **La presente garanzia opera con applicazione di uno scoperto 10% con il minimo di € 1.000 e con il limite di risarcimento di € 100.000 per annualità assicurativa.**

11.3 SOGGETTI ASSICURATI

Le garanzie di cui ai punti 11.2 "Garanzia proprietà e conduzione dell'*animale*" sono prestate a favore:

- A. dell'*Assicurato*, proprietario dell'*animale*, e dei componenti del *nucleo familiare*;
- B. degli addetti ai servizi domestici / collaboratori familiari che abbiano in custodia l'*animale* durante lo svolgimento delle loro mansioni, **limitatamente a quanto previsto dal punto 11.2.C;**
- C. delle persone delle quali l'*Assicurato* debba rispondere a norma di legge, conviventi e non conviventi;
- D. delle persone che abbiano temporaneamente in custodia l'*animale* a titolo gratuito, **limitatamente a quanto previsto dal punto 11.2.C;**
- E. dei figli del *Contraente* **(purché di età non superiore a 26 anni)** non facenti parte del *nucleo familiare* poiché residenti altrove per motivi di studio;
- F. dei figli del *Contraente* **(purché di età non superiore a 26 anni)** non facenti parte del *nucleo familiare* poiché residenti presso il coniuge dopo una separazione legale o un divorzio.

12. CHE OBBLIGHI HO IN QUALITÀ DI CONTRAENTE/ ASSICURATO



12.1 ESTENSIONE TERRITORIALE

La garanzia opera in tutto il mondo.

12.2 MASSIMALI E LIMITI DI RISARCIMENTO - PLURALITÀ DI ASSICURATI

L'*assicurazione* è prestata, ove non siano stabiliti specifici *limiti di risarcimento*, fino alla concorrenza del *massimale* indicato sul *modulo di polizza* per ogni *sinistro*, il quale resta ad ogni effetto unico, anche se coinvolge la *Responsabilità Civile di più Assicurati*.

13. CHE COSA NON È ASSICURATO



13.1 SOGGETTI NON CONSIDERATI TERZI

Non sono considerate terzi:

- A. **le persone la cui responsabilità è coperta dall'*assicurazione* salvo quanto previsto al punto 11.2 "Garanzia pro-**

- prietà e conduzione dell'*animale*" lettera A lesioni personali ai figli dell'*Assicurato* e lettera B lesioni personali alla persona che lo tiene temporaneamente e all'addetto ai servizi domestici / collaboratore familiare;
- B. Genitori e figli dell'*Assicurato* salvo quanto previsto al punto 11.2 "Garanzia proprietà e conduzione dell'*animale*" lettera A lesioni personali ai figli dell'*Assicurato*.

13.2 RISCHI ESCLUSI

L'*assicurazione* non comprende i danni:

- A. alle cose che l'*Assicurato* e i suoi familiari conviventi abbia in consegna, custodia o detengano a qualsiasi titolo;
- B. derivanti dalla circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, dalla navigazione di natanti, imbarcazioni e navi a motore e dall'impiego di aeromobili;
- C. conseguenti all'esercizio di attività professionali o comunque retribuite, comprese quelle di allevamento;
- D. da impiego dell'*animale* con modalità proibite dalla legge;
- E. derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria;
- F. conseguenti ad uso professionale dell'*animale*;
- G. ad altri *animali* di proprietà dell'*Assicurato* o dei suoi familiari conviventi;
- H. provocati dall'*animale* mentre alloggia temporaneamente presso pensioni per *animali*;
- I. da incendio, esplosione o scoppio provocato dall'*animale*;
- J. che l'*Assicurato* sia tenuto a risarcire in virtù del mero vincolo di solidarietà con altri soggetti non assicurati con il presente contratto;
- K. causati da atti dolosi dell'*Assicurato*; sono tuttavia compresi gli atti dolosi commessi da persone delle quali l'*Assicurato* debba rispondere a norma di legge.

14. TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI



14.1 RIEPILOGO DI FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO

Si riporta nella seguente tabella il riepilogo di *franchigie, scoperti e limiti di risarcimento* indicati nei punti precedenti della presente Sezione.

Per tutte le garanzie della presente Sezione opera, se non diversamente precisato, il *limite di risarcimento pari al massimale*.

11.2 GARANZIA PROPRIETÀ E CONDUZIONE DELL'ANIMALE		FRANCHIGIA	SCOPERTO %	LIMITE DI RISARCIMENTO
11.2	Danni a cose	€ 100		
11.2.A	Lesioni personali causate dall' <i>animale</i> ai figli dell' <i>Assicurato</i> minori di 14 anni			€ 100.000 per <i>annualità assicurativa</i>
11.2.B	Lesioni personali causate dall' <i>animale</i> alla persona, esterna al <i>nucleo familiare</i> che lo tiene temporaneamente in custodia e/o all'addetto ai servizi domestici / collaboratore familiare			€ 100.000 per <i>annualità assicurativa</i>

11.2.C	Danni a cose causati dall' <i>animale</i> durante la partecipazione a fiere, gare, mostre	€ 250		€ 2.500 per <i>sinistro</i>
11.2. E	Danni causati da <i>cane a rischio elevato di aggressività</i>		10% con il minimo di € 1.000	€ 100.000 per <i>annualità assicurativa</i>



15. COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

15.1 DENUNCIA DEI SINISTRI E OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

In caso di *sinistro* l'*Assicurato* o il *Contraente* deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la *polizza* oppure a Italiana Assicurazioni entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza. La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del *sinistro*. Alla denuncia devono far seguito nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al *sinistro*.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto al *risarcimento* (ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile).

15.2 GESTIONE DELLE VERTENZE DEL DANNO - SPESE LEGALI

Italiana Assicurazioni assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione della *vertenza* tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'*Assicurato*, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'*Assicurato* stesso. Tuttavia, in caso di definizione transattiva, Italiana Assicurazioni, a richiesta del *Contraente* e ferma ogni altra condizione di *polizza*, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale penale della *vertenza* fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta *transazione*.

Sono a carico di Italiana Assicurazioni le spese per resistere all'azione promossa contro l'*Assicurato*, entro i limiti di un importo pari al quarto del *massimale* stabilito sul *modulo di polizza* o del *limite di risarcimento*, applicabile per il *sinistro* cui si riferisce la domanda; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto *massimale*, le spese verranno ripartite tra Italiana Assicurazioni ed *Assicurato* in proporzione del rispettivo interesse.

Italiana Assicurazioni non riconosce le spese sostenute dall'*Assicurato* per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle *spese di giustizia penale*.

L'*Assicurato*, convenuto in un procedimento di mediazione o di risoluzione delle vertenze alternative al contenzioso giudiziale (A.D.R.: Alternative Dispute Resolution), avente ad oggetto una richiesta attinente alla presente *assicurazione*, ha l'obbligo di darne tempestiva *comunicazione* a Italiana Assicurazioni, trasmettendo ogni informazione e documento utile alla valutazione del fatto e ad integrazione della denuncia di *sinistro* ritualmente presentata. In caso di accordi raggiunti in sede stragiudiziale compreso il procedimento di mediazione a cui non abbia partecipato Italiana Assicurazioni ovvero non abbia potuto partecipare a mezzo di propri incaricati, o comunque in caso di accordi cui Italiana Assicurazioni non abbia prestato il proprio specifico assenso, Italiana Assicurazioni non sarà tenuta a riconoscerne l'esito, né a sostenere il rimborso di somme a qualsivoglia titolo, né i costi, né le spese e le competenze del procedimento.

15.3 INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AI SINISTRI

L'Assicurato è responsabile verso Italiana Assicurazioni di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini o degli altri obblighi di cui al punto 15.1 "Denuncia dei *sinistri* e obblighi dell'Assicurato".
Ove poi risulti che egli abbia agito in connivenza con i *terzi* danneggiati o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti dell'assicurazione.

SEZIONE TUTELA LEGALE

Le garanzie della presente Sezione sono operanti solo se espressamente richiamate sul modulo di polizza.

PREMESSA DI AFFIDAMENTO

La gestione dei *sinistri* Tutela Legale è stata affidata da Italiana Assicurazioni a:

ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia con sede e Direzione Generale in Viale del Commercio n. 59 – 37135 Verona, in seguito denominata **ARAG**, alla quale l'*Assicurato* può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti:

- telefono centralino: 045.8290411,
- mail per invio nuove denunce di sinistro: denunce@arag.it,
- mail per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro: sinistri@arag.it.

ARAGTEL

Nelle materie previste nella presente Sezione, l'*Assicurato* può chiamare il numero gratuito.



Per ricevere informazioni di carattere generale su:

- contratti e responsabilità extra contrattuale,
- leggi, regolamenti e normativa vigente,
- adempimenti previsti in caso di procedimenti civili, penali ed amministrativi,
- informazioni sul contenuto e sulla portata delle garanzie della Sezione,
- modalità di denuncia di *sinistro* e documentazione necessaria.

AragTel è operativo:

- dal lunedì al giovedì: 09.00 - 13.00; 14.00 - 17.00
- venerdì: 09.00 - 13.00

16. CHE COSA È ASSICURATO



16.1 RISCHIO ASSICURATO

Italiana Assicurazioni, alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale convenuto, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'*Assicurato* per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, relativi alla vita privata e connessi alla proprietà e alla custodia dell'*animale*.

Tali oneri sono:

- compensi dell'avvocato per la trattazione stragiudiziale e giudiziale della vertenza;
- compensi dell'avvocato per la negoziazione assistita o per la mediazione;

- spese dell'Organismo di mediazione, se la mediazione è obbligatoria;
- spese di soccombenza poste a carico dell'Assicurato o di transazione autorizzata da ARAG;
- compensi dei Periti purché scelti in accordo con ARAG;
- le spese di giustizia;
- spese di investigazione difensiva nel procedimento penale;
- spese per l'arbitrato, sia dell'avvocato difensore che degli arbitri;
- compensi dell'avvocato per la querela, se a seguito di questa la controparte è rinviata a giudizio in sede penale;
- spese di esecuzione forzata fino a due tentativi per sinistro;
- compensi dell'Avvocato domiciliatario se indicato da ARAG;
- per la costituzione di parte civile nel procedimento penale.

È garantito l'intervento di un unico avvocato per ogni grado di giudizio.

Non sono oggetto di copertura assicurativa i patti quota lite conclusi tra l'Assicurato e l'Avvocato.

Sono escluse le indennità di trasferta e, nel caso in cui sia necessaria la domiciliazione, ogni duplicazione di onorari. Italiana Assicurazioni e/o ARAG non si assumono il pagamento:

A. di multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere;

B. delle spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali.

16.2 PRESTAZIONI GARANTITE

Italiana Assicurazioni tutela i diritti dell'Assicurato nell'ambito della vita privata in relazione alla proprietà o alla custodia dell'*animale* indicato sul *modulo di polizza*, per i seguenti casi:

- A. richieste di *risarcimento* danni di natura extracontrattuale per danni subiti dall'*animale* per fatti illeciti di altri soggetti;
- B. richiesta di *risarcimento* per danni extracontrattuali causati dall'*animale* a terzi, ove, ai sensi dell'Art. 1917 Codice Civile, risultino adempiuti gli obblighi dell'assicuratore della Responsabilità Civile. L'intervento di ARAG è comunque condizionato all'esistenza ed effettiva operatività di una valida garanzia di Responsabilità Civile.

La presente garanzia opera in primo rischio, **nel caso in cui la polizza di Responsabilità Civile**, pur essendo regolarmente in essere:

- **non è operativa nel merito, in quanto non copre la fattispecie denunciata perché non è oggetto di copertura o perché espressamente esclusa dalla copertura o perché il danno è di importo inferiore rispetto alla franchigia prevista dal contratto;**
 - **non è operativa perché non c'è responsabilità dell'Assicurato;**
 - **non opera perché l'assicuratore di Responsabilità Civile non ha interesse a resistere alle richieste di risarcimento del terzo avendo esaurito il massimale per liquidare il danno. La garanzia opera per le spese successive;**
- C. difesa Penale per delitti colposi e contravvenzioni degli *Assicurati* connessi alla proprietà o custodia dell'*animale* indicato sul *modulo di polizza*;
 - D. controversie contrattuali nascenti da presunte inadempienze contrattuali proprie o di controparti, **con valore in lite minimo di 200 euro;**
 - E. opposizioni a sanzioni amministrative pecuniarie **di importo superiore a 200 euro.**

16.3 SOGGETTI ASSICURATI

L'assicurazione è operante a favore:

- A. dell'Assicurato, proprietario dell'*animale*, e dei componenti del *nucleo familiare*;
- B. dei Lavoratori domestici che abbiano in custodia l'*animale* durante lo svolgimento delle loro mansioni;
- C. delle persone delle quali l'Assicurato debba rispondere a norma di legge, conviventi e non conviventi.

16.4 AMBITO DI OPERATIVITÀ DELLE GARANZIE

Le garanzie operano per i sinistri relativi alla vita privata degli *Assicurati*, in relazione ad eventi occasionati dalla proprietà o dalla custodia dell'animale identificato sul *modulo di polizza*.

17. COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO



17.1 INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

Sono coperti i *sinistri* che sono avvenuti:

- A. dalla data di efficacia della presente *polizza* per il danno o presunto danno extra contrattuale e per la violazione o presunta violazione di norme penali o amministrative;
- B. trascorsi tre mesi dalla data di effetto della *polizza*, in tutti gli altri casi. Se la *polizza* è emessa senza interruzione della copertura per lo stesso rischio, dopo una precedente *polizza*, il periodo di 3 (tre) mesi opera soltanto per le garanzie non previste nella precedente *polizza*.

Qualora la presente *polizza* sia emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad una *polizza* precedente di Tutela legale, la carenza dei 3 (tre) mesi non opera per tutte le prestazioni già previste con la *polizza* precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto. Sarà pertanto onere del *Contraente*, in sede di denuncia di *sinistro*, fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una *polizza* precedente di Tutela legale.

17.2 INSORGENZA DEL SINISTRO

Ai fini del presente contratto, per insorgenza del *sinistro* si intende **la data in cui si verifica l'evento dannoso** inteso, in base alla natura della *vertenza*, come:

- A. il danno o presunto danno extracontrattuale subito dall'*Assicurato*;
- B. la violazione o presunta violazione del contratto;
- C. la violazione o la presunta violazione della norma di legge.

In presenza di più eventi dannosi della stessa natura, per il momento di insorgenza del *sinistro* si fa riferimento alla data del verificarsi del primo *evento* dannoso.

17.3 UNICO SINISTRO

Uno o più eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili ad un medesimo contesto, anche quando coinvolgono una pluralità di soggetti, sono trattati e considerati come un unico *sinistro* e la data di insorgenza è quella del primo *evento* dannoso.

Se più *Assicurati* sono coinvolti in uno stesso *sinistro*, la garanzia opera con un unico *massimale* che viene equamente ripartito tra tutti gli *Assicurati* a prescindere dalle somme da ciascuno pagate.

Se al momento della definizione del *sinistro* il *massimale* per *sinistro* non è esaurito, il residuo è ripartito in parti uguali tra agli *Assicurati* che hanno ricevuto solo parzialmente il rimborso delle spese sostenute.

17.4 MASSIMALE

La garanzia si intende prestata per ciascun *sinistro* fino al raggiungimento del *massimale* indicato sul *modulo di polizza*, senza limite di denunce per *annualità assicurativa*.

17.5 ESTENSIONE TERRITORIALE

Le prestazioni valgono per i sinistri che siano insorti e che debbano essere trattati presso l'Ufficio Giudiziario competente che si trovi nei territori di seguito indicati:

- A. nei paesi dell'Unione Europea, Regno Unito, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Principato di Monaco, Svizzera e Liechtenstein per la difesa penale, per la richiesta di *risarcimento* danni a terzi di natura extracontrattuale;
- B. nella Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino per tutte le altre ipotesi.

18. CHE COSA NON È ASSICURATO



18.1 RISCHI ESCLUSI

Le garanzie previste dalla Sezione Tutela Legale non operano per:

- A. vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- B. controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, imbarcazioni o aeromobili, di imbarcazioni da diporto, di navi e di natanti da diporto;
- C. fatti dolosi delle persone assicurate;
- D. vertenze in materia fiscale, tributaria e amministrativa;
- E. fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- F. fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- G. casi di adesione a class action.

19. TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI



19.1 RIEPILOGO DI FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO

In questa Sezione non sono previsti limiti, *franchigie e/o scoperti*, salvo il *massimale* previsto sul *modulo di polizza* e indicato al punto 17.4 "*massimale*".



20. COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

A norma dei Decreti Legislativi 26 novembre 1991, n. 393 e 17 marzo 1995, n. 175 l'ARAG ASSICURAZIONI SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia (in seguito denominata ARAG), con sede in Viale del Commercio n. 59 - 37135 Verona, Telefono 045 829 04 11 - Fax 045 829 04 49, a cui l'Assicurato ha la facoltà di rivolgersi direttamente, gestisce i *sinistri* di Tutela Legale per conto di Italiana Assicurazioni.

20.1 COME DENUNCIARE UN SINISTRO

- A. La denuncia del *sinistro* deve essere presentata tempestivamente a Italiana Assicurazioni e/o ad ARAG nel momento in cui l'Assicurato ne ha conoscenza e comunque nel rispetto del termine massimo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di cessazione del contratto o di eventuali altri contratti emessi successivamente senza interruzione della copertura assicurativa per lo stesso rischio.
- B. L'Assicurato deve informare Italiana Assicurazioni e/o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del *sinistro*, nonché indicare i mezzi di prova, i documenti, l'eventuale esistenza di altri contratti assicurativi e, su richiesta, metterli a disposizione.
- C. In mancanza, ARAG non può essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del *sinistro*, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.

20.2 GESTIONE DEL SINISTRO, SCELTA DELL'AVVOCATO E PAGAMENTO DELLE SPESE

Ricevuta la denuncia del *sinistro* ARAG verifica la copertura assicurativa e la fondatezza delle ragioni dell'Assicurato. La fase stragiudiziale è gestita da ARAG che si attiva per risolvere la *vertenza* con l'accordo delle Parti e si riserva di demandarne la gestione ad un avvocato di propria scelta.

Per valutare la copertura assicurativa delle spese della fase giudiziale, comprese eventuali successive impugnazioni, ARAG verifica preventivamente l'idoneità delle prove e argomentazioni che l'Assicurato ha l'onere di fornire.

Per la fase giudiziale l'Assicurato ha il diritto di scegliere un avvocato tra gli iscritti all'albo:

- dell'ufficio giudiziario competente per la *vertenza*;
- del proprio luogo di *residenza* o sede legale; in caso di domiciliazione, ARAG indica l'avvocato domiciliatario.

L'incarico all'avvocato o al *Perito*, che operano nell'interesse del proprio cliente, è conferito direttamente dall'Assicurato, pertanto, ARAG non è responsabile del loro operato.

Le spese per gli accordi economici tra Assicurato e avvocato, per la *transazione* della *vertenza* e per l'intervento del *Perito* o del Consulente tecnico di parte sono coperte solo se preventivamente autorizzate da ARAG.

ARAG può pagare direttamente i compensi al professionista dopo aver definito l'importo dovuto. Il pagamento avviene in esecuzione del contratto di *assicurazione* e senza che ARAG assuma alcuna obbligazione diretta verso il professionista.

Se l'Assicurato paga direttamente il professionista, ARAG rimborsa quanto anticipato dopo aver ricevuto la documentazione comprovante il pagamento.

Il pagamento delle spese garantite avviene entro il termine di 30 (trenta) giorni previa valutazione in ogni caso della congruità dell'importo richiesto.

20.3 RESTITUZIONE DELLE SPESE ANTICIPATE

L'Assicurato è obbligato a:

- A. restituire le spese che sono state anticipate da ARAG quando ha diritto di recuperarle dalla controparte;

- B. **trasmettere tempestivamente ad ARAG la copia della sentenza definitiva o il riscontro dato dalla compagnia di Responsabilità Civile.**

20.4 DISACCORDO CON ARAG PER LA GESTIONE DEL SINISTRO E CONFLITTO DI INTERESSI

In caso di disaccordo tra l'*Assicurato* e ARAG in merito alla gestione del *sinistro*, la decisione può essere affidata ad un arbitro che decide secondo equità, scelto di comune accordo dalle *Parti* o, in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale competente a norma del codice di procedura civile.

Ciascuna delle *Parti* contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

In via alternativa è possibile adire l'autorità giudiziaria, previo esperimento del tentativo di mediazione.

L'*Assicurato* ha comunque il diritto di scegliere il proprio avvocato nel caso di conflitto di interessi con ARAG.

20.5 FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA

Se l'*Assicurato* richiede la copertura assicurativa deve:

- A. **dare avviso tempestivo all'Agenzia o alla sede di Italiana Assicurazioni o ARAG, in modo completo e veritiero, di tutti i particolari del *sinistro*, nonché indicare i mezzi di prova e i documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;**
- B. **conferire mandato al Legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo su tutti i fatti; indicare i mezzi di prova; fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.**

20.6 RECUPERO DI SOMME

- A. Spettano integralmente all'*Assicurato* i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.
- B. **Spettano, invece, ad ARAG, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese**

SEZIONE ASSISTENZA

PREMESSA

A norma del Decreto Legislativo 07 settembre 2005 n. 209, art. 175 e successive modificazioni, Italiana Assicurazioni eroga le prestazioni di *assistenza* e/o i servizi aggiuntivi nel caso si rendano necessari a causa degli eventi di seguito indicati, avvalendosi di BLUE ASSISTANCE S.P.A., società di servizi facente parte del Reale Group.

Le prestazioni di *assistenza* e i servizi sono regolamentati dalle condizioni che seguono **le per poterne usufruire l'Assicurato deve contattare la Centrale Operativa**, funzionante 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, attivabile con le seguenti modalità:

- telefono, ai numeri

DALL'ITALIA

Numero Verde
800-042042

DALL'ESTERO

+39 011 742 55 99

- posta elettronica, all'indirizzo assistenza@blueassistance.it

SERVIZIO CLIENTI – BENVENUTI IN ITALIANA – Da lunedì a sabato dalle 8 alle 20

Numero Verde
800-101313

L'Assicurato dovrà comunicare:

- le proprie generalità;
- il numero di *polizza*;
- il tipo di prestazione richiesta;
- il numero di telefono al quale può essere contattato e l'indirizzo del luogo in cui la prestazione è richiesta.

21. CHE COSA È ASSICURATO



21.1 COSA ASSICURIAMO

All'Assicurato che si trovi in difficoltà **a seguito di infortunio o malattia, propri o del proprio animale domestico**, ciascuna prestazione è erogata secondo le modalità descritte e può essere fornita **fino a tre volte per ciascun tipo ed anno Assicurativo**.

21.2 PRESTAZIONI E SERVIZI

A. INVIO DI UN PET SITTER

Qualora l'Assicurato **sia ricoverato** in una *struttura sanitaria* a seguito di *infortunio* o *malattia*, **per un periodo non**

inferiore a 3 giorni, oppure, qualora in seguito alla dimissione da quest'ultima, l'*Assicurato* sia convalescente ed **impossibilitato ad uscire dalla propria residenza, come prescritto dalla struttura stessa o dal proprio medico**, e necessiti di reperire ed attivare un operatore che si prenda cura del suo *animale* domestico, la *Centrale Operativa* provvede a ad inviare il relativo personale presso la *residenza* dell'*Assicurato*, **tenendone il costo a carico di Italiana Assicurazioni fino alla concorrenza di € 500 per sinistro.**

In alternativa la *Centrale Operativa* mette a disposizione di un familiare, **residente ad oltre 50 Km dal Comune in cui risiede l'Assicurato**, un biglietto di andata e ritorno in aereo (classe economica) o treno (prima classe), per raggiungere ed accudire l'*animale* presso la *residenza* dell'*Assicurato*, tenendone il costo a carico di Italiana Assicurazioni.

B. CONSEGNA FARMACI E/O ALIMENTI PER L'ANIMALE DOMESTICO

Qualora l'*Assicurato* sia impossibilitato a muoversi dalla propria *residenza*, a seguito di *infortunio* o *malattia*, **che comporti una permanenza a letto non inferiore a 3 giorni, certificata da prescrizione medica** - la *Centrale Operativa* **per un periodo massimo di 3 settimane successive all'evento**, provvede a garantire la consegna di farmaci non salvavita e/o di generi alimentari per il proprio *animale* domestico.

L'*Assicurato*, o qualsiasi altra persona che agisca in sua vece, per ottenere le prestazioni deve contattare telefonicamente la *Centrale Operativa* fornendo l'elenco dei farmaci da acquistare dietro prescrizione veterinaria, **purché rientranti tra quelli regolarmente registrati in Italia**, e/o l'elenco degli articoli da acquistare, purché rientranti tra quelli comunemente reperibili nei supermercati, nonché gli estremi per il recapito. La consegna potrà avvenire - **nei soli giorni feriali con esclusione delle fasce orarie notturne** - una volta la settimana, previo accordo con l'*Assicurato* e **tenendo conto delle norme che regolano il trasporto di medicinali**. L'erogazione della prestazione, comprensiva della consegna, è garantita dalla *Centrale Operativa*, tenendo il costo a carico di Italiana Assicurazioni.

A carico dell'Assicurato resta il solo costo dei farmaci o dei generi alimentari o di prima necessità ordinati, **che dovrà essere saldato direttamente al personale incaricato, all'atto della singola consegna.**

C. SECOND OPINION VETERINARIA

L'*Assicurato* potrà rivolgersi ai *veterinari* di fiducia della *Centrale Operativa* di *Blue Assistance* e illustrare il caso del proprio *animale* domestico, **per il quale abbia già ricevuto la diagnosi per una grave patologia**, e per il quale venga richiesta una *Second Opinion* veterinaria.

Questi forniranno indicazione all'*Assicurato* su tutta la documentazione medica che dovrà presentare al suo *veterinario* (es. referti di visite precedenti ed esiti di esami diagnostici).

Il veterinario, a suo giudizio, contatterà i veterinari di fiducia della Centrale Operativa, e, di concerto con loro, valuterà necessità ed appropriatezza della richiesta di Second Opinion.

Nel caso in cui entrambi ritenessero necessaria la Second Opinion, l'Assicurato disporrà l'inoltro, a sue spese e cura, di tutta la suddetta documentazione alla Centrale Operativa di Blue Assistance.

Una volta visionata la documentazione, i *veterinari* di fiducia della *Centrale Operativa* provvederanno a:

- individuare la struttura veterinaria più appropriata per l'esame del caso;
- elaborare eventuali quesiti di approfondimento;
- trasmettere, tramite la *Centrale Operativa*, la documentazione alla struttura prescelta.

La struttura formulerà una risposta scritta che verrà inviata all'Assicurato, unitamente alla documentazione medica originale, per il tramite della Centrale Operativa di Blue Assistance.

La presente garanzia è fornita dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 18:00, esclusi i festivi infrasettimanali.

D. RECUPERO DELL'ANIMALE SMARRITO E RITROVATO

Qualora l'*animale* si fosse smarrito, o sia stato oggetto di *furto*, e **venga ritrovato ad oltre 50 km dal luogo di residenza dell'Assicurato**, la *Centrale Operativa* procurerà all'*Assicurato*, o ad un altro componente del *nucleo familiare*, o ad altra persona da lui indicata, un biglietto di andata e ritorno in aereo (classe economica) o in treno (prima classe), per andare a recuperare l'*animale* smarrito e ritrovato, **fino ad un massimo di € 300 per sinistro**, tenendone il costo a carico di Italiana Assicurazioni.

L'operatività della prestazione è subordinata alla denuncia di furto o smarrimento ed all'adeguata dichiarazione

attestante il ritrovamento.

La prestazione viene erogata compatibilmente con la disponibilità del vettore ad accogliere l'*animale* ed in osservanza delle disposizioni di legge vigenti in materia di trasporto di *animali*.

E. INFORMAZIONI TELEFONICHE SU ASSOCIAZIONI E CENTRI PER LA PROTEZIONE *ANIMALI*

L'*Assicurato* potrà contattare la *Centrale Operativa* per chiedere informazioni su associazioni o centri per la protezione *animali* e/o su rifugi per *animali* abbandonati.

Il servizio è fornito dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 18:00, esclusi i festivi infrasettimanali.

22. COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO



22.1 AMBITO DI OPERATIVITÀ

Ciascuna prestazione può essere fornita fino a tre volte per ciascun tipo ed anno assicurativo.

22.2 EFFICACIA TERRITORIALE DELL'ASSICURAZIONE

Le prestazioni e i servizi di *assistenza* sono valide in Italia e si intendono operanti nei seguenti Paesi:

Repubblica Italiana, Stato della Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

La prestazione di cui al punto D "Recupero dell'*animale* smarrito e ritrovato" è valida in Europa.

23. CHE COSA NON È ASSICURATO



23.1 RISCHI SEMPRE ESCLUSI

Italiana Assicurazioni non eroga le prestazioni qualora il *sinistro* sia conseguenza diretta di:

- A. trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo (naturali o provocati) e accelerazioni di particelle atomiche;
- B. stato di guerra dichiarata o stato di belligeranza di fatto, insurrezioni, saccheggi, occupazioni militari;
- C. eruzioni vulcaniche, movimenti tellurici, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura;
- D. abuso di alcolici, psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
- E. atti dolosi compiuti o tentati dall'*Assicurato*.

Valgono inoltre le specifiche esclusioni o deroghe eventualmente previste nelle singole prestazioni.

24. TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI



Si riporta nella seguente tabella il riepilogo di *franchigie, scoperti* e limiti indicati nei punti precedenti della presente Sezione.

PUNTO 21.2 GARANZIA assistenza -prestazioni e servizi		FRANCHIGIA	SCOPERTO %	LIMITI
21.2.A	Invio di un Pet Sitter			€ 500 per <i>sinistro</i>
21.2.D	recupero dell'animale smarrito e ritrovato			€ 300 per <i>sinistro</i>

25. COSA FARE IN CASO DI SINISTRO



25.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Per attivare la garanzia l'*Assicurato* deve contattare immediatamente la *Centrale Operativa* e deve:

- A. fornire ogni informazione richiesta;
- B. fornire copia della denuncia di furto o smarrimento dell'*animale* presentata alle autorità di Pubblica Sicurezza;
- C. per la sola prestazione "Supporto psicologico", inviare prescrizione medica, proveniente dal medico di base o specialista, o dalla *struttura sanitaria* presso cui l'*Assicurato* sia stato eventualmente ricoverato, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato.

Italiana Assicurazioni ha facoltà di richiedere qualsiasi documentazione a comprova dell'*evento* che ha determinato la prestazione fornita e non perde il diritto a far valere in qualunque momento ed in ogni caso eventuali eccezioni.

25.2 MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI

Italiana Assicurazioni non è tenuta a fornire alcun altro aiuto in denaro o in natura in alternativa o a titolo di compensazione in caso di prestazioni non usufruite od usufruite solo parzialmente per scelta dell'*Assicurato* o per negligenza di questi. Italiana Assicurazioni non assume responsabilità per danni conseguenti a un suo mancato o ritardato intervento dovuto a causa di forza maggiore, a circostanza fortuita e imprevedibile o a disposizioni di autorità locali che vietino l'intervento di *assistenza* previsto.

25.3 EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Nel caso in cui le prestazioni erogate dalla *Centrale Operativa* superino i massimali previsti o prevedano dei costi a carico dell'*Assicurato*, quest'ultimo deve concordare con la *Centrale Operativa* stessa sufficienti garanzie di rimborso. Nel caso in cui l'*Assicurato* venga autorizzato ad anticipare il costo delle prestazioni garantite in *polizza*, dovrà inoltre alla *Centrale Operativa* le domande di restituzione corredate dai documenti giustificativi in originale.

25.4 RIMBORSO DELLE PRESTAZIONI INDEBITAMENTE OTTENUTE

Italiana Assicurazioni si riserva il diritto di chiedere all'*Assicurato* o chi per esso, il rimborso delle spese sostenute in seguito all'erogazione della/e prestazione/i di *assistenza* che si accertino non essere dovute in base alle Condizioni di *assicurazione*.

SERVIZIO NON ASSICURATIVO

Con l'acquisto della *polizza* e finché la stessa è in vigore Italiana Assicurazioni offre all'*Assicurato* la possibilità di far effettuare, a tariffa agevolata, prestazioni mediche di cui il proprio *animale* domestico abbia necessità, rese dal network di cliniche veterinarie di eccellenza e da medici *veterinari* specializzati nelle differenti branche, distribuiti capillarmente su tutto il territorio italiano.

L'*Assicurato* potrà inoltre beneficiare dei seguenti servizi:

Consulenza veterinaria telefonica

Qualora l'*Assicurato* necessiti di una consulenza veterinaria telefonica per il suo *animale* domestico, potrà contattare 24 ore su 24 la *Centrale Operativa* che, recepisce l'esigenza, provvederà a mettere tempestivamente in contatto l'*Assicurato* con un *veterinario* per chiedere:

- una valutazione dello stato di salute del proprio *animale* domestico. Non verranno però fornite diagnosi né prescrizioni;
- consigli nutrizionali e comportamentali;
- informazioni inerenti alle formalità relative a vaccinazioni, tatuaggi, *microchip*, iscrizione all'anagrafe Nazionale/ Regionale;
- informazioni inerenti a documenti, regole e consigli per viaggi con il proprio *animale* domestico al seguito.

Segnalazione cliniche veterinarie

Qualora l'*Assicurato* necessiti di informazioni per il reperimento di strutture veterinarie di Pronto Soccorso o reperibili sul territorio nazionale ed internazionale, potrà contattare la *Centrale Operativa* che, fatte le dovute ricerche, provvederà a fornire le informazioni necessarie sull'ubicazione e la disponibilità ad accogliere l'*animale* domestico, con costi a carico dell'*Assicurato*.

Il servizio è fornito 24 ore su 24.

A. MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO

Con l'acquisto della *polizza* e finché la stessa è in vigore, Italiana Assicurazioni offre gratuitamente all'*Assicurato* la possibilità di avvalersi dei servizi non assicurativi fruibili accedendo alla piattaforma online dedicata tramite l'Area Riservata di Italiana Assicurazioni o l'APP Italiana Mobile.

B. DIRITTI DELL'ASSICURATO

L'*Assicurato* ha diritto di usufruire gratuitamente delle tariffe agevolate per le prestazioni veterinarie al proprio *animale* domestico rese dal network di *Blue Assistance*.

Resta inteso che:

- le prestazioni dei *veterinari*/cliniche veterinarie convenzionate saranno fornite direttamente dai predetti Soggetti che saranno gli unici responsabili dell'erogazione di tali prestazioni;
- i corrispettivi relativi alle prestazioni dei *veterinari*/cliniche veterinarie convenzionate saranno a carico dell'*Assicurato* che vi provvederà secondo gli accordi presi con gli stessi;
- le informazioni relative ai costi delle singole prestazioni dei *veterinari*/cliniche veterinarie convenzionate saranno fornite direttamente dagli stessi, a cui l'*Assicurato* si è rivolto.

ART. 1892 – DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE CON DOLO O COLPA GRAVE

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

ART. 1893 – DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO O COLPA GRAVE

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

ART. 1897 – DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.

La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

ART. 1898 – AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

ART. 1900 – SINISTRI CAGIONATI CON DOLO O CON COLPA GRAVE DELL'ASSICURATO O DEI DIPENDENTI

L'assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave.

L'assicuratore è obbligato per il sinistro cagionato da dolo o da colpa grave delle persone del fatto delle quali l'assicurato deve rispondere.

Egli è obbligato altresì, nonostante patto contrario, per i sinistri conseguenti ad atti del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, compiuti per dovere di solidarietà umana o nella tutela degli interessi comuni all'assicuratore.

ART. 1901 – MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese.

La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

ART. 1907 – ASSICURAZIONE PARZIALE

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicurato risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

ART. 1910 – ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno.

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

ART. 1912 – TERREMOTO, GUERRA, INSURREZIONE, TUMULTI POPOLARI

Salvo patto contrario, l'assicuratore non è obbligato per i danni determinati da movimenti tellurici, da guerra, da insurrezione o da tumulti popolari.

ART. 1913 – AVVISO ALL'ASSICURATORE IN CASO DI SINISTRO

L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.

Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

ART. 1916 – DIRITTO DI SURROGAZIONE DELL'ASSICURATORE

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

BENVENUTI IN ITALIANA

800-101313

Dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20

benvenutitaliana@italiana.it



Mod. 50111 PP



REALE GROUP

T O G E T H E R M O R E

COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. - Fondata nel 1889 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Marco Ulpio Traiano, 18 - 20149 Milano (Italia) Tel. +39 02 397161 - Fax +39 02 3271270 - italiana@pec.italiana.it www.italiana.it - Servizio Assistenza "Benvenuti in Italiana": 800 101313 - benvenutitaliana@italiana.it - Capitale sociale € 57.626.357,25 i.v. - Registro Imprese Milano, Codice Fiscale 00774430151, Partita IVA n. 11998320011 - R.E.A. Milano n. 7851 Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società Reale Mutua di Assicurazioni - Iscritta al n. 1.00004 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione e appartenente a Reale Group, iscritto al numero 006 dell'Albo delle Società Capogruppo.